

## LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Atto Camera n. 3098

### **Profili di incostituzionalità**

a cura della Dott.ssa Maria De Zio

Prima di procedere ad un esame analitico della nuova disciplina, è necessaria una verifica della legittimità costituzionale dell'intero impianto e di alcuni punti qualificanti della stessa.

Da tempo il legislatore si preoccupa di porre norme per il lavoro pubblico e per la dirigenza in particolare. Tuttavia, ancor prima dell'approvazione della modifica al titolo V della Costituzione, si limitava ad approvare principi di indirizzo politico-amministrativo e chiedeva poi alle pubbliche amministrazioni non statali di adeguare i propri ordinamenti a detti principi, "tenendo conto delle relative peculiarità" (D. Legislativo 30 marzo 2001, n.165). Ora, pur in vigore della nuova normativa costituzionale di cui agli artt. 114 – 133, che determina un maggiore decentramento dell'assetto organizzativo pubblico, si propone una normativa anomala, che trascura ogni prerogativa statutaria e di autonomia delle altre istituzioni, e si dispone una disciplina di dettaglio (di principio e delegata) molto invasiva ed accentratrice. Le presenti considerazioni vengono poste senza giudizio di merito sull'idoneità dell'una o dell'altra forma organizzativa, ma solo per evidenziare incoerenze che emergono dall'attuale formulazione del disegno di legge proposto con atto Camera n. 3098.

In particolare, si fanno notare due punti di notevole criticità:

- Per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1 ), 2) e 3) del comma 1 dall'art. 9, si procederà ad un corso-concorso per un numero fisso di posti definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo. Tuttavia, essendo incoraggiata ed anche prescritta l'associazione fra enti, il numero di iscrivibili (con esclusione di graduatorie di idonei) determinato ad una data, non sarà assolutamente certo, perché suscettibile di continue ed incontrollate variazioni successive.

Con questa norma, di fatto, lo Stato (avocando a sé anche potenziali prerogative regionali) abdica al suo potere-dovere di organizzare gli uffici pubblici, delegando ad altri soggetti, i Comuni, quanto dovrebbe essere di spettanza propria (o di enti con analoga competenza legislativa), ma non nel rispetto delle loro disposizioni statutarie, quanto piuttosto di occasionali e temporanee "associazioni fra enti" che possono essere ad alta precarietà e legate a fattori contingenti del tutto diversi da quelli presi in considerazione nella adozione di normative di primo livello. Tale circostanza può indubbiamente portare a variazioni non predefinite ed a rilevanti perdite di posti di lavoro, nonché a strumentali operazioni finalizzate all'allontanamento di soggetti indesiderati. Così, in presenza di un numero variabile di posti, si potrà determinare un

eccesso di iscritti rispetto al reale fabbisogno, e si giungerà al prescritto “licenziamento” di soggetti privi di incarico. Tale normativa avviene quindi nella totale dimenticanza del principio di legalità ex art. 97 della Costituzione e dell’orientamento della Corte, che si dimostra contraria alla temporaneità degli incarichi dirigenziali ed alla adozione, per regolare l’azione amministrativa, di una disciplina “foriera di incertezza”, che “può tradursi in un cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione” (sentenza n. 364 del 2010).

- Nel disegno di legge in oggetto viene previsto, come prima modalità di accesso al ruolo, il “corso-concorso”, e viene visto l’uso del “concorso pubblico” come residuale; inoltre è previsto il ricorso ad una “Scuola nazionale dell’amministrazione”, con compiti non definiti. In realtà l’unica forma di tutela vera delle e nelle amministrazioni è solo il concorso, come vollero i nostri Costituenti, con le connesse garanzie legate alla adozione di modalità predefinite ed all’anonimato delle prove iniziali. L’accesso per concorso è l’unica forma di legittimazione dello status di pubblico dipendente. Andrebbero seriamente valutate le normative proposte che sembrano prospettare una rinuncia generalizzata e non condivisibile a tale sistema.